

Premesso che occorre **ADEGUARE SUBITO IL PIANO DI PROTEZIONE** dell'azienda alla nuova situazione, spiegandolo ai collaboratori, ecco un riassunto delle spiegazioni dell'Ufficio giuridico di GastroTicino sulla risoluzione del Consiglio di Stato **in vigore dal 3 al 19 luglio**.

Le strutture della ristorazione (bar e club compresi) in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, **DALLE ORE 18.00 POSSONO ESSERVI NEL LOCALE AL MASSIMO 100 OSPITI**.

- La normativa entra in vigore solo dalle ore 18.00 e fino alla chiusura. Essa non vale quindi durante la giornata.
- La normativa vale solo dove può esservi un consumo in piedi (**basta il consumo in piedi di una sola persona** per doversi assoggettare a questa norma).
- Nei locali in cui il **consumo avviene ESCLUSIVAMENTE SEDUTI** questa norma non vale.
- Nel numero 100 **NON viene conteggiato il personale**.
- La **rotazione degli ospiti non è possibile**, vale a dire che a fare stato è la limitazione a 100 persone nel locale **per tutta la sera** dalle 18.00. Es. anche se due persone escono, non è possibile farne entrare altre due.

RACCOLTA DATI

- Nei **locali in cui il consumo avviene in piedi**, come pure le discoteche e le sale da ballo, occorre ora **una qualificata azione di raccolta dei dati**. Pertanto, vanno registrati il **nome, cognome, domicilio e numero di telefono**, va indicato **l'orario di arrivo e di partenza** dell'avventore.
- Il gestore (prima dell'ingresso) è tenuto a **verificare l'identità di ogni avventore** il quale deve legittimarsi mediante un documento ufficiale.
- Il gestore (prima dell'ingresso) deve effettuare una **chiamata di controllo sul numero di cellulare** indicato. In altre parole, chi non è in possesso di un cellulare non entra nel locale.
- Al fine di unificare la raccolta dei dati, questi vanno conservati in forma elettronica (excel).
- In questi esercizi pubblici, alle medesime condizioni, **anche il personale deve essere inserito nella tabella** excel.

MASCHERINA

- Il Consiglio di Stato, tutte le autorità coinvolte e le associazioni di categorie **consigliano fortemente l'utilizzo di una mascherina o di una visiera**. Il lavoratore ha diritto di indossarla se lo richiede.

SANZIONI

Vi sono due casistiche di **sanzioni**: quelle penali e quelle amministrative.

- Quelle **penali** sono costituite essenzialmente da una **multa fino a 10'000 franchi** secondo le modalità della legislazione sulle epidemie.
- Sanzioni **amministrative**. Per esempio **limitazione dei posti**, serie di **oneri supplementari**, oppure (nei casi più estremi) **chiusura temporanea** fino a ristabilimento della situazione legale dimostrata.
- La sanzione penale e amministrativa **sono cumulabili**.

Per il resto valgono le regole dei Piani di protezione già in vigore e accettate dall'UFSP (Ufficio federale di sanità pubblica)